Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Lunedì, 9 giugno** | **Numero 136**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 30
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 873 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia e culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Gli stanziamenti dei sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e culti, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 17. Sussidi al personale, ecc.	104,000 —
Cap. n. 33. Indennità di supplenza e di missione, ecc.	260,000 —
	364,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella ***Gazzetta ufficiale.***

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 876 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 luglio 1904, n. 372;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n 19;
Visto il Nostro decreto 2 gennaio 1918; n. 44;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di direttore generale soppresso nel ruolo del Ministero delle colonie con decreto Luogotenenziale del 2 gennaio 1918, n. 44, è ripristinato con decorrenza dal 1° giugno 1919.

Dalla stessa data, è soppresso nella tabella annessa al citato decreto 2 gennaio 1918, n. 44, il posto di ministro plenipotenziario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 877 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori lavori pubblici di concerto col ministro segretario di Stato pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 e 14 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Può essere concesso un sussidio in ragione del 75 per cento della spesa di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia ai Comuni:

« *a*) che essendo sprovvisti di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri, costruiscano in tutto od in parte la strada di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina. Eccezionalmente tale strada può congiungere, anzichè il capoluogo, altro punto importante del territorio comunale, come può mettere capo ad una stazione diversa dalla più vicina, quando ciò serva a soddisfare la maggior somma degli interessi del Comune o a conseguire una economia nella spesa

« *b*) che avendo il capoluogo allacciato alla ferrovia entro il limite dei venticinque chilometri, provvedono alla costruzione della strada di accesso alla stazione omonima purchè conseguano una abbreviazione di percorso di almeno un terzo ».

« Art. 2..... può essere concesso un sussidio in ragione del sessanta per cento della spesa, di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia, ai Comuni:

« *a*) che avendo il capoluogo allacciato alla ferrovia entro il limite dei 25 chilomentri, costruiscano una strada di accesso alla ferrovia in servizio di una frazione o di un centro rurale, entrambi di notevole importanza;

« *b*) che procedano alla ultimazione di strade obbligatorie parzialmente costruite o sistemate rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, e destinate a raccordare frazioni o borgate con ferrovia ».

« Art 3. — I Comuni allacciati alla ferrovia, entro il limite dei venticinque chilometri, mediante strade, le quali siano riconosciute non rispondenti alle esigenze del traffico, possono, per la sistemazione di tali strade, ottenere un sussidio in ragione del 45 per cento della spesa, di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia.

« Quando nei rispetti tecnici od economico-sociali apparisca preferibile costruire una nuova strada anzichè sistemare quella esistente, può essere concesso un sussidio nella predetta misura per la costruzione della nuova strada. Questa disposizione è applicabile anche quando la strada pubblica esistente non sia comunale.

« Uguale trattamento può essere fatto ai Comuni che, essendo congiunti alla ferrovia entro il limite dei venticinque chilometri, intendano collegarsi: *a*) con stazione di altra linea esistente purchè tale stazione costituisca lo scalo più importante per i bisogni della popolazione e del traffico, *b*) con una linea ferroviaria nuova, purchè risulti la necessità di tale collegamento ».

« Art. 4 — Può accordarsi un sussidio, in ragione del trenta per cento, di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia, ai Comuni che, pur essendo allacciati alla ferrovia nel limite venticinque chilometri costruiscano una nuova strada con la quale conseguano in confronto all'allaccia[illegible] esistente, un'abbreviazione di percorso di alm[illegible] terzo ».

« Art. 6. — Le disposizioni di cui agli ar[illegible] (lettera *a*), 3, 4, del presente decreto, va[illegible] per le strade di accesso alle stazioni tr[illegible] servizio merci, entro il limite dei venticin[illegible] tri, e per le strade di accesso, entro il [illegible] dici chilometri, agli approdi omonimi d[illegible] stali ed ai porti più vicini maritt[illegible] viali ».

« Art. 7. — I beneficî del presente [illegible] sono essere accordati ai Comuni [illegible] strada di accesso alla ferrovia [illegible] porto od approdo, salvo i casi p[illegible] dell'articolo 2, e dall'ultimo comm[illegible] ticolo 3°.

« Parimenti, all'infuori dei due casi predetti, non può essere concesso un sussidio in base al presente decreto ai Comuni, ai quali sieno state applicate le disposizioni contenute negli articoli 1 (1° e 2° comma) e 10 della legge 8 luglio 1903, n. 312.

« Nell'assegnazione dei sussidi devono essere preferiti i Comuni sprovvisti di accesso alla ferrovia, alla tramvia, al porto od approdo.

« Quando la spesa non risulta proporzionata ai vantaggi che dalla esecuzione dell'opera possono derivare, il sussidio può essere negato o limitato alla spesa per la costruzione di una strada carraia o mulattiera ».

« Art. 11 — L'ammontare complessivo dei sussidi da concedere in base al presente decreto, e degli appalti di opere stradali consimili a quelle in questo previste, da disporre in applicazione del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'altro decreto 30 giugno 1918, n. 1019, non potrà eccedere in ciascuno degli esercizi finanziari 1918-919 e 1919-920 la somma di lire 5,200,000, delle quali non oltre lire 500,000 saranno riservate ai lavori contemplati negli articoli 3 e 4 del presente decreto ».

« Art. 14. — Sono abrogati gli articoli 1, 9 e 10 della legge 8 luglio 1903, n. 312, ma per i lavori eseguiti sotto l'impero di essa legge rimane in vigore la medesima, ed ove questa non sia applicabile può essere concesso un sussidio a termini del presente decreto ».

Art. 2.

Ai Comuni, ai quali in base all'art. 2 lettera *a*) prima parte del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, sia stato già concesso il sussidio del 60 per cento può essere accordato il sussidio complementare fino alla misura del 75 per cento consentita dal presente decreto.

Art. 3.

Le concessioni dei sussidi di cui al presente decreto, saranno fatte con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il parere della Commissione, istituita con decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 881 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 143 « Sussidi alla guardia di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato della somma di lire trecentomila (L. 300,000) della quale potrà disporsi col mezzo dei mandati di anticipazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 853 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 46 del regolamento 22 giugno 1913, numero 1216;

Veduti gli articoli 5 e 23 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 46 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1216, per la parte riguardante la misura delle indennità e diarie da corrispondersi ai membri delle Commissioni esaminatrici ivi indicate, è abrogato.

Art. 2.

Ai componenti delle Commissioni giudicatrici per gli esami delle scuole elementari, i quali debbansi allontanare per oltre due chilometri dal capoluogo del Comune o della frazione dove hanno abituale residenza, spetta la diaria nella misura dei due terzi di quella prevista nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sulla base dello stipendio goduto dal funzionario, qualora si tratti di piccole distanze.

Agli insegnanti delle scuole medie chiamati a far parte delle Commissioni di licenza di cui alla lettera *c*) dell'art. 39 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1216, spetta nella loro residenza ufficiale la metà della diaria normale fissata dall'art. 4 stesso.

Art. 3.

Pel rimborso delle spese di viaggio si applicano le

norme dettate dallo art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 4.

Il presente decreto rimarrà in vigore sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui verrà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 860 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 6 aprile 1916, n. 700, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 14 marzo 1916 con la società anonima delle tramvie e ferrovie « Roma-Nord », per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Roma per Civitacastellana e Viterbo;

Vista l'istanza presentata dalla detta Società in data 29 giugno 1918;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale, stipulata il 4 aprile 1919 fra i rappresentanti dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il rappresentante della Società anonima delle tranvie e ferrovie « Roma-Nord » a parziale modificazione della convenzione stipulata il 14 marzo 1916 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 861 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1915, n. 1910;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, vice presidente del Consiglio dei ministri *ad interim*.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 8 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, è sostituita la seguente disposizione:

A decorrere dal 1° maggio 1919 spettano:

a) per ogni giorno di adunanza, anche se la Commissione o il Consiglio abbiano tenuto nella medesima giornata più riunioni;

la indennità di lire quindici ai componenti elettivi del Consiglio superiore di sanità e delle Commissioni provinciali permanenti per le farmacie;

la indennità di lire dieci ai funzionari di qualsiasi Amministrazione che fanno parte del Consiglio superiore di sanità, della Commissione centrale consultiva per il risanamento della città di Napoli, della Commissione centrale permanente per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica e delle Commissioni provinciali permanenti per le farmacie, nonchè al segretario delle stesse Commissioni centrali e provinciali;

b) per il tempo impiegato nei viaggi di andata e di ritorno e per la partecipazione ai lavori del Collegio di cui fanno parte, le indennità di viaggio e di soggiorno, determinate dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e dai provvedimenti emessi in applicazione del decreto stesso ai componenti elettivi e ai funzionari di qualsiasi Amministrazione dello Stato, che facciano parte dei Consigli e delle Commissioni considerati dal presente decreto che risiedano in località diversa da quella nella quale hanno luogo le adunanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 871 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visti i decreti Luogotenenziali:

11 luglio 1915, n. 1064, circa le competenze spettanti agli impiegati, insegnanti e pensionati dello Stato sotto le armi, completato e modificato coi decreti Luogotenenziali 31 agosto 1915, n. 1420, 9 luglio 1916, n. 875, 10 agosto 1916, n. 1109, 26 ottobre 1916, n. 1498 e 15 aprile 1917, n. 727;

11 luglio 1915, n. 1091, relativo all'indennità di servizio speciale e di carica agli ufficiali richiamati dal congedo:

12 settembre 1915, n. 1393, riguardante, tra l'altro, indennità agli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo, prorogato per tutta la durata della guerra con decreto Luogotenenziale 31 dicembre stesso anno, n. 1886;

23 marzo 1916, n. 341, riguardante la decorrenza dello stipendio e gli aumenti quinquennali degli ufficiali in congedo in servizio in tempo di guerra e la decorrenza dello stipendio per gli ufficiali in servizio attivo permanente nominati o promossi dal Comando supremo;

16 luglio 1916 n. 893 riguardante la concessione di un'indennità straordinaria d'alloggio agli ufficiali che per servizio debbono rimanere fuori della loro residenza;

10 agosto 1916, n. 1020, riguardante indennità ad ufficiali richiamati dal congedo e a sottufficiali di carriera e musicanti destinati a prestar servizio fuori della propria residenza;

29 aprile 1917, n. 717, col quale per la durata della guerra il ministro della guerra è autorizzato a ridurre il numero delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali dell'esercito e a stabilire quale quota della indennità cavalli debba esser conservata agli ufficiali che per effetto di tale disposizione restano privi del cavallo;

2 settembre 1917, n. 1389 e 14 luglio 1918, n. 1077, per la conservazione dell'indennità cavalli a tutti gli ufficiali con diritto a razioni foraggio, indipendentemente dal possesso del cavallo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogate fino a tre mesi dopo la conclusione della pace le disposizioni:

dell'art. 12, secondo comma, del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, per le quali agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva chiamati in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio stabilito per gli ufficiali di pari grado ed arma in servizio attivo permanente;

del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, circa le competenze spettanti agli impiegati, insegnanti e pensionati dello Stato sotto le armi e dei relativi decreti completivi e modificativi:

dell'art. 1, lettera *b*) del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1091, riguardante l'indennità di servizio speciale agli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio richiamati dal congedo in caso di mobilitazione dell'esercito;

degli art. 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393 concernenti l'indennità giornaliera a sottufficiali richiamati dal congedo;

del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1916 n. 341 riguardante decorrenza di stipendio e aumenti quinquennali;

del decreto Luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 893 riguardante indennità d'alloggio agli ufficiali che per servizio debbono rimanere fuori della loro residenza;

del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1020 riguardnte indennità ad ufficiali richiamati dal congedo e a sottufficiali di carriera e musicanti destinati a prestar servizio fuori della propria residenza;

del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 717, col quale, per la durata della guerra il ministro della guerra è autorizzato a ridurre il numero delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali dell'esercito e a stabilire quale quota della indennità cavalli debba essere conservata agli ufficiali, che per effetto di tale disposizione restano privi del cavallo;

dei decreti Luogotenenziali 2 settembre 1917, numero 1389 e 14 luglio 1918, n. 1077 per la conservazione dell'indennità cavalli a tutti gli ufficiali con diritto a razioni foraggio, indipendentemente dal possesso del cavallo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1919

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, **a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza dell'8 maggio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Resina* (*Napoli*).

ALTEZZA!

A causa di insanabili dissidi che da tempo scindevano la maggioranza consiliare, 19 sui 29 consiglieri in carica del comune di Resina, compresi il sindaco e tutti gli assessori, ad eccezione di uno, hanno rassegnato le dimissioni, sicchè il prefetto ha dovuto provvisoriamente affidare la gestione della civica azienda ad un suo commissario.

Rimasti vani i tentativi fatti per comporre la crisi, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 aprile u. s., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Resina, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Bartolomeo Schioppa è nominato commis-

sario straordinario per l' amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Luogotenenziale 4 novembre 1917, n. 1786, col quale, fino a nuova disposizione, è data facoltà agli Istituti di emissione di emettere, in aggiunta agli attuali, anche un biglietto da L. 25;

Veduto il decreto Ministeriale 17 agosto 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 agosto 1918, n. 198, col quale fu autorizzata una prima fabbricazione di biglietti da L. 25 del Banco di Napoli;

Veduta la deliberazione del 21 maggio 1918 del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli riguardante una suppletiva fabbricazione di biglietti del taglio di L. 25;

Veduta la domanda della Direzione generale del Banco predetto, in data 27 maggio 1919, n. 97177, con la quale, in relazione alla citata deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di numero centomila (100,000) biglietti da lire venticinque (L. 25) del Banco di Napoli per un valore complessivo di due milioni e cinquecentomila (L. 2,500,000), divisi in dieci (10) serie, di n. 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinti con le lettere da I-A a I-J.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi ed i segni caratteristici fissati dal decreto Ministeriale 9 agosto 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 16 agosto 1918, n. 193.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato, di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 4 giugno 1919.

Il ministro: STRINGHER.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza in data 2 giugno corrente ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per la confisca di alcune merci rinvenute a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Ambra* e precisamente delle merci con destinazione a Colombo Ceylan e di cui alle polizze 430, 603, 607, 775, 290, 13, 31;

Ritenuto che il commissario del Governo ha eseguito il deposito dell'istanza medesima insieme al fascicolo degli atti;

Viste le norme regolamentari in data 14 settembre 1915, per il giudizio sulla nazionalità delle merci trovate a bordo di navi mercantili nemiche;

DECRETA:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo insieme al fascicolo degli atti per procedere al giudizio per la confisca delle merci sopra indicate rinvenute a bordo del piroscafo *Ambra* di bandiera austro-ungarica o del prezzo o delle indennità di requisizione delle merci stesse requisite o vendute.

Il segretario procederà alla pubblicazione ed alle comunicazioni prescritte dal presente decreto.

Roma, 4 giugno 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

Regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Tunis*.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Biscaro sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave germanica *Tunis*, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera germanica denominato *Tunis* iscritto nel registro provvisorio di Genova al n. 32, requisito e consegnato alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814 la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità del decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 ha disposto la cattura e la confisca di tutte le navi indicate nei due elenchi, compresa la nave *Tunis* al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi medesime e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per gli indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile *Tunis* (Vicenza) e per essa dell'indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio

Il segretario
Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Rhenania*.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Bertetti sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave germanica *Rhenania* (Feltre) compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera germanica denominato *Rhenania* (Feltre) di tonnellate di registro 4167,48 requisito dal Ministero della marina per conto delle ferrovie dello Stato è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, numero 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni prelimi-

nari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità del decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 ha disposto la cattura e la confisca di tutte le navi indicate nei due elenchi compresa la nave *Rhenania* al fine di destinare la somma ricavata dalla vendita delle navi medesime e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per gli indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile germanica *Rhenania* e per essa dell' indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Izabran*.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave austro-ungarica *Izabran* compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

alRitenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire la richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Izabran* (Tito Speri) di appartenenza all'ufficio di porto di Ragusa del tonnellaggio netto 2470 lordo 3892 costruito a Sunderland, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità del decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 ha disposto la cattura e la confisca di tutte le navi indicate nei due elenchi compresa la nave *Izabran* al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi medesime e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per gli indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Izabran* e per essa dell'indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 7 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Nota*
3.50 % netto (1906)	84.78	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.04	—

Corso medio dei cambi.

Francia 123,09 — Svizzera 153,20 — Londra 37,25 — New York 8,01 — Oro 147,69.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0{0	617534	Dellepiane Maria fu Cesare, moglie di Paganelli Eugenio, dom. in Genova - Vincolata . . . . L.	28 —
»	770578	Delle Piane Maria fu Cesare Filippo, moglie di Paganelli Eugenio fu Francesco, dom. a Genova - Vincolata . . . . . . »	735 —
»	773851	Delle Piane Maria fu Cesare Filippo, moglie di Paganelli Eugenio, dom., in Genova - Vincolata . . . . »	875 —
Cons. 5 0{0 (1918)	40668	Delle Pian Maria fu Cesare Filippo, moglie di Paganelli Eugenio fu Francesco, dom., a Genova - Vincolata . . . . . »	1250 —
3,50 0{0	738792	Parrocchia di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) . . »	84 —
P. N. 5 0{0	30133	Moretti Ottavio fu Ugo minore emancipato sotto la curatela di Palumbo Giovanni, dom. a San Giovanni a Teduccio (Napoli) . . . . »	125 —
3,50 0{0	681083	Levi Debora Elena di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino. . . . . »	175 —
»	237748	Arcudi Natale fu Bruno, dom. in San Lorenzo (Reggio Calabria) - Vincolata. . . . . »	7 —
»	245093 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Baldi prof. Dario fu avv. Raffaello, dom. in Cagliari. . . . . » Per l'usufrutto: Baldi Giuseppa fu avv. Raffaello, nubile, domiciliata in Radda (Siena).	381 50 —
»	479550	Abate Daga Leonilda detta Ida di Domenico, moglie di Rabiola Mario, dom. in Torino. . . . . »	175 —
3,50 0{0 (1902)	25245 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Berolatti Antonio, Raffaele-Francesco e Marcello-Anselmo fu Vittorio Emanuele, minori sotto la patria potestà della madre De Moraes Alessandrina Francesca, vedova di Berolatti Vittorio Emanuele, dom. a Pernambuco (Brasile) . . . . » Per l'usufrutto: Maridon Maria fu Antonio, ved. di Berolatti Antonio, dom. a Perosa Canavese (Torino)	35 —
3,50 0{0	587402	Zani Giulia fu Francesco, moglie di Montico Domenico, domiciliata in Udine. Vincolata . . . . »	77 —
»	202481 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Anselmi Domenica fu Francesco, moglie di Pipino o Pepino Giovanni, dom. a Savigliano (Cuneo). . . . » Per la proprietà: Pipino o Pepino Antonio Maria Francesco, Giorgio, Matteo, Catterina del vivente Giovanni, minori sotto la patria potestà del loro padre, dom. in Savigliano (Cuneo).	143 50
»	514237 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Pipino o Pepino Giovanni fu Antonio, domiciliato a Torino. . . . . » Per la proprietà: Pipino o Pepino Antonio di Giovanni, domiciliato a Savigliano (Cuneo).	105 —
3,50 0{0	710709	Rolandi Giovanni e Giorgio fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Picci Ida fu Giorgio, vedova di Rolandi Luigi, dom. a Milano . . . . L.	3500 —
»	635777 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Loasses Elisabetta di Giandomenico, moglie di Del Vaglio Francesco Paolo di Giuseppe, domic. in Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Guerra Ermelinda fu Pasquale, moglie di Mafrici Bruno di Giandomenico, dom. in Napoli.	182 —
Cons. 5 0{0	36617	Zerga Emilia fu Luigi, moglie legalmente separata di Anguissola Antonio fu Giuseppe, domiciliata a Piacenza - Vincolata . . . . »	1190 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	666984	Cincotti Enrico fu Giuseppe, domiciliato a Pietradefusi (Avellino) . . . . L.	350 —
Cons. 5 0[0 (1918)	43269 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Garbarino Maria di Filippo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano. . . . . » Per l'usufrutto: Garbarino Filippo di Francesco, domiciliato a Milano.	200 —
3,50 0[0	346803	Ghersi Margherita fu Angelo, nubile, dom. ad Albissola Marina (Genova) - Vincolata . . . . »	105 —

Roma, 31 marzo 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 45). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	315044	10 50	*Casalis* Clara di Giovanni Battista moglie di Grualio Giuseppe, domiciliata a Carmagnola (Torino).	*Casale* Clara di Giovanni Battista, ecc. come contro.
»	656895	35 —	Vannucci *Felice* di Girolamo minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Palermo.	Vannucci *Carlo Felice* di Girolamo, ecc. come contro.
»	289269	177 —	Pedotti *Alfredo* di Giovanni minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Gallarate (Milano).	Pedotti *Angelo Davide detto Alfredo* di Giovanni, minore ecc. come contro.
5 %	092752	2025 —	Pompei Maria fu *Andrea* moglie di Trabalzo Giuseppe di *Feliciano*, domiciliato in Foligno (Perugia).	Pompei Maria fu *Giovanni* moglie di Trabalzo Giuseppe di *Settimio*, domiciliata a Foligno (Perugia).
3,50 %	705059	122 50	Rolando Maria di Emanuele, *nubile*, domiciliata a Savona (Genova).	Rolando Maria di Emanuele, *minorenne, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Savona (Genova).
»	175988	45 50	*Manciameli, Mangiameli, Mangiameli* Lucia fu Giuseppe, nubile domiciliata a Corleone (Palermo).	*Mangiamele* Lucia fu Giuseppe, ecc. come contro.
»	351026	35 —		
»	363572	21 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 maggio 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 42).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 406 — Data della ricevuta: 16 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Caprioli Francesco fu Giuseppe (pos. n. 662140) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita L. 171,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

EKATERINODAR, 7. — Il generale Ula ha fatto prigionieri, sul corso superiore del fiume Sar, tutta la 32ª divisione di fanteria, lo stato maggiore e la 6ª divisione di cavalleria che costituivano la colonna sinistra della 10ª armata bolscevica.

Il generale si è impadronito di venti cannoni e di una grande quantità di mitragliatrici.

LONDRA, 7. — Il *Daily Telegraph* dice che la squadra inglese del Baltico ha effettuato un raid contro il porto di Kronstadt, colando a picco due navi bolsceviche e obbligando le truppe bolsceviche a sgombrare il forte Alessandro. Le perdite inglesi sono state deboli, le avarie alle navi insignificanti.

L'*Agenzia Reuter* dice che una rassomiglianza di nomi ha dato luogo ad un malinteso circa l'abbandono del forte Alessandro da parte dei bolscevichi.

Il forte abbandonato trovasi sul mar Caspio ove due navi furono colate a picco dalla squadra britannica.

Non si tratta quindi di un raid nel porto di Kronstadt.

BASILEA, 7. — Si ha da Vienna: Secondo un radiotelegramma da Budapest le truppe rosse avrebbero preso Kaschau dopo due giorni di combattimento.

I ceki avrebbero subito una disfatta decisiva.

Le truppe rosse avrebbero inoltre preso Chemnètz, Karpfen e Nagy Surany.

L'Ufficio di corrispondenza viennese rileva che è impossibile controllare la notizia a causa dell'interruzione delle comunicazioni telefoniche con Budapest.

Si ha da Spital sulla Drava:

In seguito all'occupazione di Klagenfurt da parte dei serbi, il Governo funziona da oggi a Spital sulla Drava.

WASHINGTON, 7. — Il capo dello stato maggiore, generale March, annuncia che tutto il personale americano che fa parte fin dall'inizio della spedizione di Arcangelo ripartirà per l'America entro una quindicina di giorni.

Si ha da Omsk: Un comunicato del Quartier generale dice:

Il 27 maggio quattro distaccamenti nemici tentarono un attacco di una certa importanza. Ne seguì un violento combattimento, nel quale facemmo 600 prigionieri e catturammo una considerevole quantità di materiale.

L'ammiraglio Kolciak si è avanzato a nord della ferrovia di Kasan, ove sono stati occupati alcuni altri villaggi. Anche a sud della ferrovia abbiamo ripresi varî villaggi ed abbiamo iniziato una nuova offensiva.

Presso Simbirsk abbiano respinto un attacco delle truppe bolsceviche.

Un radiotelegramma bolscevico russo dice che Cicerin ha inviato al Ministero degli affari esteri della Finlandia il seguente radiotelegramma:

« Le truppe finlandesi del cantone di Nee Alexandrowskaia Sloboda aprirono il fuoco contro le truppe sovietiste che si trovavano in territorio russo. Dopo aver varcato la frontiera i finlandesi occuparono il villaggio di Allaka, da cui furono immediatamente sloggiati.

Lo stesso giorno le batterie finlandesi, senza alcun pretesto, aprirono il fuoco contro Kronstadt.

Bande di guardie bianche, allo scopo di tentare una incursione su Pietrogrado, si stanno organizzando in territorio finlandese.

ZURIGO, 8. — Si ha da Budapest:

L'esercito rosso di Bela Kun, comandato da Boehm, ha preso l'offensiva contro i ceko-slovacchi, i quali sono stati respinti a nord.

Il comandante in capo Boehm annunzia di aver occupato Ipoly, Lascz, Ebelny, Scicks e Ovi.

PRAGA, 8. — Gli ultimi comunicati annunciano che la situazione nella Slovacchia è migliorata in seguito a contrattacchi riusciti per il valore senza esempio delle truppe ceko-slovacche.

BASILEA, 8. — Si ha da Vienna: I giornali pubblicano il seguente radiotelegramma da Parigi:

Clémenceau ha inviato al Governo ungherese un radiotelegramma, invitandolo a far cessare gli attacchi contro i ceko-slovacchi; in caso contrario i Governi alleati e associati sarebbero decisi ad adoperare mezzi estremi per costringere l'Ungheria a cessare le ostilità.

I Governi alleati e associati, soggiunge il radiotelegramma, inviteranno tra breve i rappresentanti del Governo ungherese a recarsi a Parigi per prendere cognizione delle loro comunicazioni e delle loro idee sulle giuste frontiere dell'Ungheria.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 6. — Il conte Brockdorff Rantzau ha lasciato Parigi ieri sera alle 23,5 diretto a Berlino.

PARIGI, 7. — Il Consiglio dei Quattro si è riunito stamane e si è occupato delle frontiere occidentali della Polonia.

È probabile che il Consiglio dei Quattro non si riunirà prima di giovedì prossimo.

PARIGI, 8. — La *Liberté* dice che le Commissioni per le colonie, per i prigionieri di guerra e per il lavoro hanno presentato le loro relazioni.

PARIGI, 8. — Il *Temps* dice che il Consiglio dei Quattro, riunitosi in assenza dell'on. Orlando, si è occupato fra l'altro delle frontiere tedesco polacche.

Si sono anche riunite le Commissioni per le questioni del Belgio, per le responsabilità, per le questioni finanziarie, per la riva sinistra del Reno, per i prigionieri, per i porti, per le riparazioni, e per i nuovi stati ceko-slavacco e polacco.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, accompagnata dal conte e dalla contessa Della Trinità, ha assistito ieri all'assemblea generale della Società di mutuo soccorso e patronato delle giovani operaie della sede di Roma, nel salone del Collegio Romano.

Ricevuta dai componenti la presidenza della Società, e al braccio di S. E. l'on. Pietriboni, l'Augusta Signora venne accolta nell'aula da vive acclamazioni.

Una giovane operaia lesse un indirizzo e presentò a Sua Maestà un mazzo di fiori, mentre prorompevano sempre più vivi gli applausi fra la generale commozione, che diventò vivamente profonda quando la Sovrana abbracciò la giovane operaia.

S. M., in occasione del genetliaco della principessa Jolanda, elargì 10 mila lire alla benefica Società per avviarne viepiù lo sviluppo.

S. A. R. il duca degli Abruzzi, proveniente da Napoli, è giunto ieri a Roma.

Alla stazione si trovava a riceverlo il sottosegretario alla guerra, on. Battaglieri.

Le LL. EE. Orlando e Colosimo ad Oulx. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 8. — Oggi ad, Oulx, il presidente del Consiglio, on. Orlando, si è incontrato con l'on. Colosimo.

L'on. Orlando ha messo al corrente l'on. Colosimo della fase in cui si trovano attualmente le trattative a Parigi, specie per quel che riguarda le questioni italiane.

Dal canto suo, l'on. Colosimo, ha informato il presidente del Consiglio della situazione interna del paese, in rapporto ai problemi che in questo momento si presentano più urgenti.

Quanto alla ripresa dei lavori parlamentari, l'on. Orlando avrebbe manifestato l'idea che le Camere possano essere convocate per il giorno 19; egli, perciò, conta di essere subito in Italia.

L'on. Colosimo è tornato stamane, 9, a Roma.

Commemorazione di Arrigo Boito in Campidoglio. — Promossa dalla R. accademia filarmonica romana, alla quale si associarono tutte le altre accademie, associazioni e istituti d'arte, di musica, di lettere, si è tenuta ieri, in Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi, una solenne commemorazione dell'illustre Maestro.

La cerimonia fu onorata dall'intervento di S. M. il Re, accompagnato dal generale Cittadini e dal contrammiraglio Biscaretti, ricevuto dal Comitato d'onore e accolto da vivissimi applausi.

Erano presenti numerose personalità dell'arte, della scienza, autorità civili e governative e numerose signore.

Il sindaco di Roma, prof. Apolloni, portò il saluto della città alla memoria dell'illustre artista; e, dopo un breve discorso del principe Massimo, a nome del Comitato d'onore, parlò Corrado Ricci, tratteggiando la vita e le opere di Arrigo Boito.

Vivissimi applausi spesso interruppero la suadente parola dell'insigne oratore e una calda ovazione la coronò.

Sua Maestà il Re espresse all'oratore parole di plauso.

La cerimonia lentamente si sciolse lasciando in tutti graditissimo ricordo.

Convegno pro-montibus. — A Vasto, iermattina, si è riunito un importante convegno pro-montibus.

Sono intervenuti il ministro per l'agricoltura, on. Riccio, il sottosegretario per l'industria, on. Ruini, il senatore Faina, i deputati Miliani, De Amicis, il prefetto di Chieti, i rappresentanti delle Camere di commercio della regione e delle Provincie limitrofe e numerosi sindaci.

Hanno inviato la loro adesione gli onorevoli Ciccarone, Peano, Bernabei, Sipari, Tedesco, Cannavina, Caporali, Ranieri, Rava, il comm. Corradini per l'Associazione molisana, i sottosegretari De Vito e De Nicola ed il senatore De Riseis.

Hanno parlato il sindaco di Vasto, signor Zaccagnini, l'on. Miliani, presidente della Federazione nazionale pro-montibus, il prof. Calabrese, il consigliere provinciale Suriani, il dott. Ferrante e il senatore Farina.

Accolto da vivissimi applausi, l'on. Riccio ringraziò le autorità e salutò Vasto, che sta alle porte del suo collegio politico. Rilevò la importanza del problema agricolo abruzzese, che la guerra ripresenta davanti ad una nuova coscienza dell'eroica popolazione; si mostrò grato al presidente della Federazione pro-montibus per avere indetto il primo convegno regionale in questo capoluogo di circondario, ove il grave ripetersi delle frane impone una sollecita soluzione del problema forestale, ed annunziò di avere istituito dieci cattedre forestali nelle sedi montane della Provincia.

Vasto sarà compresa in esse e potrà così presto iniziare il rimboschimento della vallata del Sinello, come pure di altre zone montane del Circondario e della Provincia.

Il ministro espose quindi lo scopo del parco nazionale abruzzese, che si stende nel cuore della regione. Esso è destinato a conservare intatto il patrimonio agricolo, senza ledere i diritti e le consuetudini locali.

Chiuse quindi inneggiando alla fusione di tutte le buone volontà ed energie, sia di quelle governative, sia di quelle locali, da cui sorgeranno nuovi propositi e nuove azioni.

Il discorso del ministro venne accolto da calde ovazioni.

Il generale Caneva a Lussimpiccolo. — Ier l'altro giunse a Lussimpiccolo, tutta imbandierata, il generale Caneva, a bordo del cacciatorpediniere *Stocco*.

Si trovavano a riceverlo alla riva il sindaco col Consiglio comunale, tutte le autorità e le Associazioni, la scolaresca e la musica cittadina, che suonò gli inni patriottici tra immenso entusiasmo.

Al Municipio venne offerto al generale Caneva un vermouth di onore. Il generale s'informò dei bisogni locali.

Indi il generale Caneva visitò Cigala, dove fu ospite del comandante militare delle isole, Paldini, e quindi ripartì per Arbe, vivamente acclamato dalla folla.

Commemorazione patriottica. — Ieri a Cembra si è commemorato la fucilazione di Battista Tonini, vittima dell'Austria. Erano presenti il governatore generale Pecori-Giraldi, altri generali e la popolazione di tutti i paesi della vallata.

Si sono inaugurate due lapidi che ricordano e celebrano l'eroico martirio.

Hanno parlato il sindaco Maffei, l'avv. Paroli di Cembra, il prosindaco di Trento, Menestrina, e il tenente volontario Concini che sono stati molto applauditi.

I duchi di Bergamo e Pistoia si sono fatti rappresentare ed hanno inviato una corona di fiori. Alla cerimonia assistevano il padre e la vedova del Tonini.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 6. — Il presidente del Brasile Epitacio Pessoa ha lasciato Portsmouth diretto a Lisbona.

STOCCOLMA, 6. — Il Governo svedese ha riconosciuto la Polonia come Stato indipendente.

WASHINGTON, 7. — Il Senato americano ha approvato una mozione con la quale si chiede che sia comunicato il testo integrale del trattato di pace e che la delegazione nazionalista irlandese sia ascoltata dalla Conferenza di Parigi.

Si ha da Vienna: L'associazione « Grande Germania » all'unanimità ha qualificato le condizioni di pace ineseguibili ed impossibili ed ha chiesto l'immediata unione dell'Austria tedesca all'Impero germanico.

La *Politische Correspondenz* riceve da Varsavia che ivi si considera inevitabile una guerra tra la Germania e la Polonia.

Ieri si è svolto presso Eudenbourg (Ungheria) un sanguinoso combattimento tra i contadini da una parte, i rivoluzionari e l'esercito rosso dall'altra.

I contadini sono stati respinti; Kollenhof, in fianco, è stata presa d'assalto dalle truppe dei Consigli.

In tutto il Comitato di Eudenbourg sono stati proclamati lo stato d'assedio e la dittatura militare.

ASSUNCION, 7. — È morto il presidente della repubblica del Paraguay, don Manuel Francia.

PRAGA, 7. — Gli ufficiali della Missione italiana si sono riuniti ieri a Praga per le visite di congedo, accolti alla stazione con gli onori militari e con l'intervento dei rappresentanti della Repubblica, del Governo, della Missione militare francese e della Legazione d'Italia al completo.

Sono stati più tardi ricevuti in solenne udienza al castello dal presidente Masaryk il quale ha manifestato al generale Piccione ed a tutti gli ufficiali la riconoscenza della Repubblica per l'opera da loro svolta in circostanze difficili per l'organizzazione del corpo dei legionari e per l'occupazione della Slovacchia.

Il presidente ha assicurato con calde parole di simpatia che la nazione ceko-slovacca non dimenticherà mai l'aiuto che l'Italia ha portato a questo nuovo Stato per il suo risorgimento e per la sua affermazione.

Alla sera l'intera Missione è stata invitata a pranzo dal Presidente.

Oggi la Missione è partita per l'Italia, salutata da un vero stuolo di autorità civile e militari.

Gli avvenimenti di Slovacchia hanno impedito che le feste che erano state preparate acquistassero quel carattere di grandiosa e popolare manifestazione che altrimenti avrebbero avuto.

PARIGI, 8. — Alfonso Costa ha indirizzato al *Temps* una lettera di protesta contro l'idea, recentemente emessa in questo giornale, che cioè le colonie portoghesi potrebbero eventualmente costituire per uno dei paesi alleati, come l'Italia, una base favorevole per i compensi reclamati nel campo coloniale.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.